

Determinazione
del Commissario Straordinario
n. 58 del 29/02/2024

Prot. 868 del 29/02/2024

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di noleggio di NOLEGGIO MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI per la sede del centro di medicina preventiva (CMP) dell'IPA – CIG B09CCDC1F8

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 22/2023, con cui è stato conferito al Dott. Antonio Lanza l'incarico di Commissario Straordinario dell'IPA per l'ordinaria e la straordinaria gestione dell'Istituto fino al 31 dicembre 2023.
2. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 146/2023, con cui è stato conferito al Dott. Antonio Lanza l'incarico di Commissario Straordinario dell'IPA per l'ordinaria gestione dell'Istituto fino al 31 gennaio 2024.
3. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 52/2023 recante *“Costituzione della Commissione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle attività dell'istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA)”*.
4. Vista l'Ordinanza Sindacale n. 21/2024 con cui si conferma la gestione commissariale dell'IPA, già disposta con Ordinanza n. 146/2023, per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo gestorio nonché l'incarico al Dott. Antonio Lanza, quale Commissario Straordinario dell'Istituto per l'ordinaria gestione dello stesso fino alla nomina del nuovo organo gestorio e, comunque, fino al 29.02.2024, con riguardo, tra l'altro, alla gestione delle funzioni connesse all'erogazione dei servizi assistenziali di natura sanitaria onde assicurare la funzionalità dei centri sanitari, al fine di garantire la più ampia tutela degli iscritti.
5. Visto il D.Lgs. n. 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.
6. Considerato che con Determinazione della Gestione Commissariale n. 30/2024, il servizio in oggetto, affidato alla Piramed s.r.l. con Determinazione della Gestione Commissariale n. 179/2023, è stato prorogato sino al 29.02.2024.
7. Rilevata l'imminente scadenza del contratto e constatata il carattere primario del servizio in parola tra

quelli offerti dall'Istituto.

8. Ritenuto, altresì, doveroso assicurare, in ottemperanza al mandato conferito con l'Ordinanza sindacale n. 21/2024, il presidio dei centri medici nonché la regolarità e la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie che, come noto, afferiscono al fondamentale diritto alla salute.
9. Richiamata la nota prot. n. 1214 del 21.2.2024, con cui la Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio *"concede termine all'Amministrazione [capitolina] al 30 aprile 2024 in ordine alle misure consequenziali effettivamente messe in campo a seguito della deliberazione n. 28/2023/GEST"*.
10. Dato atto che l'art. 50, comma 1, del D. lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso Decreto, dispone che *"le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*.
11. Appurato, inoltre, che l'Allegato 1.1 al D.lgs. n. 36/2023, definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d) l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*.
12. Considerato che la società Piramed S.r.l., già affidataria del servizio in oggetto, è certamente operatore di provata esperienza ed affidabilità ed è in possesso di adeguate conoscenze in ordine all'espletamento dell'incarico, a garanzia della continuità del servizio in questione.
13. Tenuto conto che la predetta società, dopo aver preso visione della documentazione inviata dall'Istituto, ha manifestato la propria disponibilità a rendersi affidataria dell'incarico in parola (*in atti*).
14. Considerato che l'importo dell'affidamento è pari ad € 2.206,31 (di cui € 206,31 a titolo di oneri della sicurezza come da DUVRI in atti) oltre oneri di legge se dovuti, per il periodo afferente al mese di marzo 2024.
15. Considerato, altresì, che l'art. 49, comma 6, del citato decreto prevede che *"È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000"*.
16. Rilevato, pertanto, che l'ammontare dell'importo di cui sopra consente di affidare l'incarico in parola alla società Piramed S.r.l., ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e che, pertanto, si

procede ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del medesimo Decreto.

17. Considerato che, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000 ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, la società Piramed S.r.l. ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dall'Istituto.
18. Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento *de quo* non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del medesimo Decreto.
19. Precisato, altresì, che, trattandosi di operatore di comprovata affidabilità, in conformità a quanto disposto dall'art. 117, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'Istituto non ha richiesto la garanzia ex lege prevista, in quanto l'offerta economica è stata accettata per un importo migliorativo rispetto all'evoluzione delle condizioni di mercato.
20. Verificata la regolarità previdenziale ed assicurativa, mediante acquisizione in atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dalla Piramed S.r.l.
21. Sottolineato che in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito sul portale dell'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG "B09CCDC1F8".
22. Rilevato che la prestazione di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria.
23. Visto l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*.
24. Vista la Determinazione Commissariale n. 317/2023 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio così come previsto e per il periodo consentito dall'art. 24 del Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità dell'IPA, per un periodo non superiore a mesi quattro ed entro il limite mensile di un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo Bilancio di Previsione assestato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, alla società PIRAMED S.r.l., con sede in Monterotondo (RM), via Thomas Edison n. 10/A, P.IVA 12377461004 il servizio

di noleggio di MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI per la sede del centro di medicina preventiva (CMP) dell'IPA precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. n. 36/2023;

- di stabilire che la durata del rapporto contrattuale decorre dal perfezionamento dello stesso fino al 30 marzo 2024;
- di dare atto che il compenso previsto per il suddetto periodo è pari ad € 2.206,31 (di cui € 206,31 a titolo di oneri della sicurezza) oltre oneri di legge se dovuti;
- di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo in favore dell'ANAC negli importi fissati dalla deliberazione ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;
- di dare mandato agli Uffici competenti di procedere con le azioni necessarie a quanto determinato;
- di dare atto che, stante l'attuale organizzazione statutaria dell'IPA, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è il Commissario Straordinario, Dott. Antonio Lanza;
- di dare atto che con successivo provvedimento sarà assunto il relativo impegno di spesa.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, dell'art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto, sezione Trasparenza/Amministrazione Trasparente.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Lanza